SAN LAZZARO DI SAVENA

ATTO N. 72 del 22/12/2015

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 72 del 22.12.2015

OGGETTO: ADOZIONE DELLE MODIFICHE NORMATIVE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) - RECEPIMENTO DELL'ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 994 DEL 07/07/2014.

Il giorno 22 del mese 12 dell'anno 2015 alle ore 18:00 nella Casa Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto risultano presenti 24 consiglieri:

FALCIATORE FRANCESCO	P
PIANA MARCO	P
ROMAGNOLI ARCHIMEDE	P
MARINO MAURO	P
PALUMBERI ELISABETTA	P
BARDI MARINA	P
BONAFE' SARA	P
VACCARELLO VALENTINA	A
CANTELLI CARLOTTA	P
LANDI GIACOMO	P
GUBELLINI MORENA	P
SALERNO FEDERICO	P
BATTILANA ALESSANDRO	P
MASTROGIACOMO DARIO	P
BRIZZI VERONICA	P
BERTUZZI MASSIMO	P
MELEGA LUCA	P
PIRAS ALBERTO	P
BARILLA' SAMUELE	P
MAURIZZI OMER	P
ROSSI FRANCESCO	P
POGGI MASSIMO	P
FAVA SILVIA	P
ARA FABIO	P
CONTI ISABELLA	P

Sono presenti gli Assessori D'Eramo Claudia, Archetti Giorgio, Malpensa Marina, Simon Benedetta.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE dr.ssa MARESCA LEA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il presidente, FALCIATORE FRANCESCO riconosciuta legale l'adunanza nomina quali scrutatori GUBELLINI MORENA, CANTELLI CARLOTTA, ROSSI FRANCESCO e invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 espressi come segue:

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE

07/12/2015 Il responsabile del Servizio

TUDISCO ANNA MARIA

Premesso che:

- il Comune di San Lazzaro di Savena ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) ed il Piano Operativo Comunale (POC) di cui alla LR 20/2000 rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 27 del 7 aprile 2009 (in vigore dal 20 maggio 2009), n. 27 del 8 giugno 2010 (in vigore dal 7 luglio 2010) e n. 68 del 20 dicembre 2011 (in vigore dal 18 gennaio 2012);

- la L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio",

- all'art. 16, comma 1 stabilisce che la Regione adotti atti di indirizzo e coordinamento per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica che, ai sensi del comma 3 bis e salvo diversa previsione, trovano diretta applicazione prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all'adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione;

- all'art. 18 bis, comma 1 (modifica introdotta con LR 15/2013), nel rispetto del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, stabilisce tra l'altro che, allo scopo di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica dei Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, della normativa sovraordinata stabilita dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti, dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, dalle norme tecniche, dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata, e da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;

- all'art. 18 bis, comma 2 (modifica introdotta con LR 15/2013), stabilisce tra l'altro che il RUE coordini le previsioni di propria competenza alle disposizioni dei piani e degli atti normativi sovraordinati e provveda al recepimento della normativa sovraordinata esclusivamente attraverso richiami espressi alla stessa, che trova diretta applicazione;

- la LR 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia",

- all'articolo 12, comma 1, prevede l'approvazione, da parte della Giunta Regionale, di atti di coordinamento tecnico, volti ad assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnica e amministrativa dei Comuni nella materia edilizia;

- all'articolo 12, comma 2, prevede che i Comuni debbano recepire con apposita deliberazione del Consiglio Comunale i contenuti degli atti di coordinamento tecnico entro 180 giorni dalla loro approvazione, con l'effetto di contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari o amministrative del Comune con essi incompatibili, e che decorso inutilmente tale termine trovi applicazione la norma di cui al comma 3 bis dell'art. 16 della LR 20/2000, sopra citato;

Visti i seguenti atti di coordinamento tecnico regionale:

- "Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013, sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 27/01/2014;

- "Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, LR 15/2013)" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 993 del 07/07/2014;

- "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000) Modifiche dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 994 del 07/07/2014;

Dato atto che è decorso il termine di 180 giorni dall'approvazione degli Atti di coordinamento tecnico regionale sopracitati e che nelle more dell'adozione della presente deliberazione gli stessi atti di coordinamento hanno trovato diretta applicazione in quanto:

- i controlli sulle pratiche edilizie, essendo divenute incompatibili con la nuova normativa le modalità stabilite dal RUE per il controllo a campione, sono stati effettuati in maniera sistematica;
- la modulistica edilizia unificata è stata utilizzata a far data dal 5 gennaio 2015 previa pubblicazione sul sito web comunale di una nota informativa unitamente al collegamento al "link" regionale per scaricarla e all'aggiornamento delle "schede informative" dei procedimenti coinvolti;
- la normativa sovraordinata avente incidenza sull'attività edilizia ha trovato diretta applicazione prevalendo sulle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica con esse incompatibili a far data dal 5 gennaio 2015 previa pubblicazione sul sito web comunale di una nota informativa unitamente al collegamento al "link" regionale per consultarla e all'aggiornamento delle "schede informative" dei procedimenti coinvolti;

Considerato che:

la semplificazione del testo normativo di RUE secondo i criteri stabiliti nei citati atti di coordinamento quali:

- soppressione di tutte le previsioni normative che riproducono, anche con modifiche, la disciplina sovraordinata;
- sostituzione della disciplina soppressa con il rinvio alla normativa vigente in materia;
- modifiche di mero coordinamento formale del testo delle previsioni non abrogate, indispensabili per garantire la coerenza logica e sistematica delle previsioni degli strumenti vigenti,

non è comunque tassativa e che i Comuni nell'operare la revisione dei loro strumenti possono individuare disposizioni che rientrino nelle categorie elencate al già citato art. 18 bis comma 1 della LR 20/2000;

è necessario assicurare certezza di diritto rispetto alle previsioni normative contenute nello strumento comunale;

è stato pertanto necessario redigere un testo normativo di RUE semplificato revisionato in forma di testo coordinato;

le modifiche apportate al testo normativo di RUE per le finalità sopra riportate sono meglio descritte e motivate nella Relazione tecnica illustrativa a firma del Dirigente della 2^ Area Programmazione e gestione del territorio Arch. Anna Maria Tudisco, allegata quale parte integrante alla presente deliberazione, alla quale si rinvia;

il nuovo testo semplificato non ha portata innovativa rispetto ai contenuti di tipo pianificatorio dello strumento vigente, riportando esclusivamente gli adattamenti formali necessari per la struttura unitaria del testo, dando certezza delle effettive abrogazioni che si sono operate a seguito della piena operatività della disciplina;

per quanto riguarda le sole "norme parte I di RUE" è stata inoltre redatta una versione che mette in evidenza abrogazioni, sostituzioni e modifiche;

Considerato inoltre che, secondo quanto disposto dalla sopracitata DGR 994/2014, per i Comuni, l'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica, e nel caso specifico del RUE, è compiuto attraverso le ordinarie procedure di variante definite dalla LR 20/2000 o apposita deliberazione di Consiglio Comunale, di cui all'art. 12, comma 2, LR 15/2013;

Dato atto che dal presente provvedimento non discende alcuna spesa o diminuzione di entrata carico del bilancio comunale e non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

Acquisito il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 16.12.2015;

Richiamati:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- la LR n. 20 del 24/03/2000;
- la LR n. 15 del 30/07/2013;
- la DGR n. 76 del 27/01/2014;
- la DGR n. 993 del 07/07/2014;
- la DGR n. 994 del 07/07/2014.

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 33 della LR 20/2000, l'allegato testo normativo di RUE in forma di testo coordinato costituito da RUE norme-parte I, RUE norme-parte II, RUE ALLEGATI, unitamente alla relazione tecnica illustrativa parimenti allegata;

2. di dare atto che si procederà alle forme di pubblicazione richieste per legge;

Il Presidente dichiara aperta la discussione e al termine procede con la votazione della proposta di delibera.
Votazione palese mediante strumento elettronico.
Consiglieri presenti e votanti: n. 23
Voti favorevoli alla proposta: n. 20 (P.D., Noi Cittadini, M.5 Stelle)
Voti contrari alla proposta: n. n. 3 (F.I.)

Il Sindaco avrebbe voluto votare a favore, ma il sistema elettronico non ha funzionato.
La proposta è accolta.

****

Indi, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile come segue:
Voti favorevoli: n. 21 (P.D., Noi Cittadini, M.5 Stelle e il Sindaco)
Voti contrari: n. 3 (F.I.)

****

72

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE, COME SEGUE:

IL PRESIDENTE
dr. FALCIATORE FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa MARESCA LEA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE.
ESECUTIVITA'.

La suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, diviene esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000